

# APPLICAZIONE AVANZATA DELLA TARI

Recanati, 30 settembre 2015

**Roberto Lenzu**

Funzionario Responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio del Comune di Sassuolo (MO)- Docente A.N.U.T.E.L.

*fi*

# PREMESSA

*fi*

## **Scopo della giornata**

**Offrire un diverso angolo di prospettiva, nella interpretazione ed applicazione della TARI.**

*fi*

## **il nuovo angolo di prospettiva offerto**

**Dalla tradizionale inquadramento della TARI  
nell'ambito del diritto tributario italiano**

**Al rinquadramento del tributo nell'ambito  
della più ampia e pervasiva prospettiva  
comunitaria in materia di ambiente e di  
servizio d'interesse economico generale**

*fi*

# **INQUADRAMENTO DELLA TARI**

*fi*

# **Tributo ambientale**

*fi*

## **Tutela di ambiente e salute**

**L'inquinamento e lo sfruttamento delle risorse ambientali limitate generano la necessità di:**

**tutelare l'ambiente e le sue risorse**

**tutelare la salute umana**



## **Esternalità dei costi della tutela**

**La tutela di ambiente e della salute umana genera un costo a carico della collettività causato dall'attività umana e soprattutto da quella degli operatori economici che però non ne sopportano direttamente l'onere (esternalità).**



*fi*

## **Imposta pigouviana**

**Per riaddebitare il costo a carico di coloro che generavano l'inquinamento l'economista Pigou negli anni '20 teorizzava l'applicazione di specifiche imposte (imposte pigouviane)**



## **Chi inquina paga (Polluter Pay Principle - PPP)**

**il principio di Chi inquina paga è dunque geneticamente riconducibile alla teoria pigouviana che si fonda sul principio della responsabilità di chi ha generato l'inquinamento il quale dovrà quindi sopportarne in tutto o in parte il costo.**



# **L'origine del tributo ambientale moderno**

**il principio del “Chi inquina paga” o meglio la necessità di riaddebitare i costi della tutela dell'inquinamento e della salute sono alla base delle raccomandazioni elaborate dell'OCSE dei primi anni '70, alla quale è riconducibile la nascita dei tributi ambientali moderni a livello comunitario.**



## **Concetto di tributo ambientale**

**Successivamente agli anni '70 si sono sviluppate teorie recepite a livello comunitario che hanno portato ad elaborare un concetto evoluto di tributo ambientale da intendersi come tributo finalizzato a svolgere una funzione di finanziamento/retributivo ma anche una funzione di tipo preventivo/incentivante.**



# **Evoluzione del tributo ambientale ...**

**L'evoluzione in ambito comunitario della nozione di tributo ambientale ruota attorno a due aspetti:**

- la necessità di attribuire al bene ambientale natura di elemento essenziale e strutturale della fattispecie tributaria;**
- la misurabilità scientifica del danno ambientale, che deve essere matematicamente esprimibile mediante una specifica unità fisica.**

*fi*

## **...Dai tributi ambientali impropri (tributi di scopo)**

**Originariamente dunque sono stati previsti esclusivamente tributi con funzione ambientale, dove la tutela ambientale rilevava unicamente come finalità extrafiscale ovvero non costituente elemento costitutivo del tributo.**

*fi*

## **...Ai tributi ambientali propri**

**Nell'ambito del diritto comunitario, il tributo è stato ricostruito identificando la tutela del bene ambientale quale presupposto del tributo ovvero il «deterioramento ambientale» diventa elemento costitutivo del tributo.**

*fi*

## **Tributo ambientale proprio nell'ordinamento italiano**

**il riconoscimento del tributo ambientale proprio nel nostro ordinamento sconta la difficoltà di conciliare la matrice europea del «*deterioramento ambientale*» che contraddistingue il suo presupposto con il principio della capacità contributiva ex art.53 Cost.**



*fi*

## **imposta ambientale nell'ordinamento italiano**

**Secondo una delle teoria più accreditate il tributo ambientale proprio può avere unicamente la forma dell'imposta laddove è individuato nel principio di solidarietà ex art.2 Cost. il punto di sintesi tra matrice europea del «*deterioramento ambientale*» e principio della capacità contributiva**

*fi*

## **... precisamente imposta indiretta sui consumi**

**Da una parte, la capacità contributiva è  
assunta a criterio razionale di riparto dei  
carichi pubblici tra i consociati.**

**Dall'altra, la facoltà del consumo del bene  
ambientale è assunta ad indice di capacità  
contributiva indiretta.**

*fi*

## **il presupposto dell'imposta sul consumo ambientale**

**è costituito dal consumo del bene pubblico ambientale, sottoforma di inquinamento o di godimento di risorse limitate (es.acqua), che genera nel consumatore un beneficio o arricchimento con contestuale perdita di valore del bene pubblico.**

*fi*

## **la capacità contributiva**

**è misurata in termini di differenza tra consumo ambientale inquinante e mero consumo ambientale ovvero**

**capacità contributiva ricostruita in termini di beneficio (situazione di maggior vantaggio o utilità derivante dal danno ambientale) anziché in termini di costo**

*fi*

## **Scarsi esempi di imposte ambientali in Italia**

**imposta sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) ed ossido di azoto (NOX)**

**imposta sui sacchetti di plastica (abrogata)**

**tributo in discarica**

*fi*

**TARI**  
**tributo**  
**ambientale**  
**improprio**

*fi*

## **La riqualificazione della TARI quale tributo ambientale**

**La TARI non è un tributo ambientale in senso stretto in quanto i beni o valori ambientali non costituiscono elementi costitutivi della stessa.**

**La TARI è però un tributo di scopo e la sua ragion d'essere è costituito dal finanziamento del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti.**

**Quindi la TARI è inquadrabile tra i tributi ambientali impropri.**

*fi*

# **Finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti**



*fi*

## **Elemento qualificante**

**Il finanziamento del servizio rifiuti  
costituisce l'elemento qualificante in senso  
ambientale del tributo**

*fi*

# **Istituzione della TARI**

**Legge 27/12/2013 n. 147**

**(Legge di stabilità 2014)**

**Articolo 1, commi da 639 a 702**

*fi*

## **primo presupposto**

**(possesso-detenzione)**

**criterio d'individuazione del soggetto passivo**

**comma 641**

**Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ...**

*fi*

## **secondo presupposto**

**(la superficie)**

**criterio di ripartizione distributivo e non contributivo**

**comma 645 e 648**

**la superficie calpestabile**

*fi*

## **terzo presupposto**

**(la suscettibilità di produrre rifiuti)**

**criterio di collegamento tra criterio di ripartizione (superficie) e costo da ripartire generato dalla gestione dei rifiuti prodotti**

**comma 641**

**... suscettibili di produrre rifiuti urbani**

**Dunque non tutte le superfici sono tassabili**

*fi*

## **quarto presupposto (finanziamento servizio di gestione dei rifiuti)**

**comma 639**

**la TARI è collegata all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ed è quindi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore**

*fi*

## **Dunque la TARI quale tassa ambientale impropria**

**in quanto è strettamente connessa alla normativa ambientale in materia di rifiuti ed alla normativa in materia di servizi pubblici locali**

**ovvero costituisce un tributo di scopo che persegue la finalità extrafiscale di finanziamento del costo del servizio ambientale di gestione dei rifiuti**

*fi*

# **Servizio d'interesse economico generale (SIEG) di gestione dei rifiuti**





# La normativa comunitaria

**direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,**

**direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 /9/1996, su prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

**direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18/3/1991**

**direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;**

**direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, sui rifiuti pericolosi**

**direttiva 94/62/CE del Parlar eu e del Consiglio, del 20/12/1994, su imballaggi e rifiuti da imballaggio**

**Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti****direttiva 2004/35/CE** del Parlar. Eu e del Consiglio, del 21/4/2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ... principio «chi inquina paga»;

**Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti**

*fi*

# **Discrezionalità ed assimilazione dei rifiuti speciali**



## **La privativa pubblica in materia di gestione è circoscritta ai rifiuti urbani**

**L'attuale disciplina ambientale italiana riserva la privativa pubblica della gestione ai soli rifiuti qualificati urbani nei termini di seguito prospettati.**

**Mentre, è liberalizzata ovvero rimessa al libero mercato la gestione dei rifiuti non urbani ed, a maggior ragione, dei prodotti, sostanze ed oggetti non qualificabili alla stregua di rifiuti.**



## **L'obbligo di privativa circoscritta alla gestione dei rifiuti urbani**

**art. 183 (Definizioni) , comma 1**

**... si intende per:**

**n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ..., nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;**

**l) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade ...;**



# **L'obbligo di privativa circoscritta alla gestione dei rifiuti urbani**

## **art. 198 (Competenze dei comuni)**

**1. I comuni concorrono, ..., alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.**

## **art. 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**

**1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO**

,



# **L'obbligo di privativa circoscritta alla gestione dei rifiuti urbani**

**art. 201 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**

**2. alla ATO ... trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.**

**3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi**

**4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata ..., affidate, ... nel rispetto della normativa ... sull'evidenza pubblica...**

*fi*

## **Rifiuti urbani**

**articolo 184, comma 2**

- a) i rifiuti domestici provenienti da civile abitazione**
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla let a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ex art.198, co 2, lett g)**
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche .... comunque soggette ad uso pubblico spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua**
- e) i rifiuti vegetali da aree verdi, giardini, parchi e cimiteri**
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

*fi*

## **Limiti minimi dell'estensione del servizio pubblico di gestione ai rifiuti domestici**

**Da quanto sinteticamente esposto emerge che nell'ambito dell'attuale disciplina in materia di rifiuti, i Comuni o per loro le ATO compete obbligatoriamente la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani in senso stretto ovvero quelli riconducibili alle utenze domestiche.**

**Nel senso che l'attuale normativa non prevede la possibilità di liberalizzare il predetto servizio rimettendolo nel libero mercato.**



*fi*

## **L'esercizio del potere discrezionale di estensione del servizio attraverso l'assimilazione dei rifiuti speciali**

**Da una parte, i Comuni o le ATO non hanno il potere di rinunciare alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani in senso stretto prodotti dalle utenze domestiche.**

**D'altra, hanno il potere di estendere il diritto di privativa pubblica anche alla gestione dei rifiuti speciali assimilabili prodotti dagli operatori economici.**



## **Assimilazione dei rifiuti**

**dunque l'estensione del servizio costituisce esercizio di scelta discrezionale riservata agli organi di governo attraverso il meccanismo dell'assimilazione**

**art. 198, co. 2 (Competenze dei Comuni)**

**I comuni concorrono a gestire .... in particolare:**

**g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri ex art.195, co 2, lett e)**

**art.195, co.2, lett e) (Competenze dello Stato)**

**determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con DM ... definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;**

*fi*

## **Limiti massimi di estensione del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

**Il servizio non può essere esteso ai rifiuti non assimilabili.**

**il servizio non può essere, altresì, esteso alle sostanze, prodotti oggetti non considerati rifiuti.**



## **Rifiuti non assimilabili**

**rifiuti pericolosi**

**(art.184, co.4, D.Lgs.n.152/06)**

**quelli contenuti nell'allegato I del cit. D.Lgs.**

**Rifiuti speciali non assimilabili x qualità/ quantità**

**(art.184, co.3, D.Lgs.n.152/06)**

**rifiuti da imballaggio per il trasporto (terziari)**

**(art.218, co.1, lett.d), D.Lgs.n.152/06)**

*fi*

## **Imballaggi - definizioni**

**(art.218, co.1, D.Lgs.n.152/06)**

**a) imballaggio:** composto di materiali di qualsiasi natura, per contenere, proteggere manipolare merci, materie prime prodotti finiti;

**b) imballaggio per la vendita o imballaggio **primario:**** nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale

**c) imballaggio multiplo o imballaggio **secondario:**** nel punto di vendita, raggruppamento di unità di vendita

**d) imballaggio per il trasporto o imballaggio **terziario:**** manipolazione e trasporto di merci, materie prime, prodotti finiti, unità di vendita oppure imballaggi multipli



## **Imballaggi - gestione**

**(artt.217 e ss D.Lgs.n.152/06)**

**Principi di riutilizzo, riciclaggio e recupero a carico dei produttori e utilizzatori.**

**Gestione secondari-terziari - riservata a produttori e utilizzatori.**

**Gestione rifiuti primari – può essere imposta a produttori-utilizzatori da Gestore Serv. pub.**

**Gestione secondari – può essere convenzionalmente gestita come raccolta differenziata da Serv. Pubb.**

**Gestione terziari - Divieto di conferimento al Servizio Pubb.**



## **Non rifiuti: i sottoprodotti**

**(art.184-bis, D.Lgs.n.152/06)**

**1. sottoprodotto e non rifiuto sostanza-oggetto che:**

- a) originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale prodotto;**
- b) sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione;**
- c) utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**
- d) l'utilizzo è legale.**



## **Non rifiuti: da recupero**

**Cessazione della qualifica di rifiuto  
(art.184-ter, D.Lgs.n.152/06)**

**Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, riciclaggio, se :**

- a) è comunemente utilizzato per scopi specifici;**
- b) esiste un mercato o una domanda;**
- c) soddisfa requisiti tecnici e standards per scopi specifici;**
- d) non ha impatti negativi su ambiente o salute umana**





## **Non rifiuti: in generale**

### **Esclusioni (art.185 D.Lgs.n.152/06)**

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio**
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici**
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,**
- d) i rifiuti radioattivi;**
- e) i materiali esplosivi in disuso;**
- f) le materie fecali, ..., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura**

*fi*

# **Principio «chi inquina paga» e altri principi comunitari di riferimento**



## **Principio generale di proporzionalità**

**costituisce principio comunitario immanente ritenuto applicabile anche in sede di declinazione del principio del qui inquina paga in materia di tassa rifiuti quale tributo ambientale funzionale al finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti**

**(sentenza della CGE 18/12/2014 - C-551/13 - (SETAR) SpA / Comune di Quartu S.E.)**



# **Principi ambientali della prevenzione, della precauzione e della riparazione**

## **art.191 TFUE**

**1. La politica ... in materia ambientale ..seguenti obiettivi:**

- salvaguardia, tutela ...della qualità dell'ambiente,**
- protezione della salute umana,**
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,**
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a**
- combattere i cambiamenti climatici**

**2. La politica ...in materia ambientale .... fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga**

fi

## **Principio ambientale del «*chi inquina paga*» - Polluter Pay Principle - PPP**

**Costituisce corollario dei predetti principi**

**art.191 TFUE**

**articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008**

***coloro i quali sono all'origine di fenomeni di inquinamento o, in senso più ampio, di danni causati all'ambiente, si facciano carico dei costi necessari ad evitare o riparare l'inquinamento o il danno***

*fi*

## **il PPP presuppone**

- 1. individuazione responsabile dell'inquinamento**
- 2. addebito al responsabile costo dell'inquinamento**
- 3. quantificazione del costo addebitato = all'entità dell'inquinamento o del danno ambientale**
- 4. applicato con diversi strumenti (tributi etc.)**
- 5. richiede tempo e un processo istituzionale, amministrativo e organizzativo**

*fi*

## **Principio SIEG del recupero del costo pieno - Full Cost Recovery - FCR**

**sentenza CGE altmark 24/7/2003 n.280/C/00**

**devono essere recuperati tutti e solo i costi effettivi del servizio e delle somme necessarie all'attuazione del programma di salvaguardia dell'ambiente e lotta all'inquinamento**

*fi*

## **Principio SIEG dei costi di riferimento (corollario del Full Cost Recovery)**

**sentenza CGE altmark 24/7/2003 n.280/C/00**

**i costi in cui una impresa media gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di soddisfare le esigenze del servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere a tali obblighi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi**



*fi*

## **Principio SIEG dell'utile ragionevole (corollario del Full Cost Recovery)**

***sentenza CGE altmark 24/7/2003 n.280/C/00***

**Natura industriale del servizio svolto da operatori  
economici e quindi**

**deve essere garantito l'equilibrio economico  
all'operatore economico al quale è affidato il  
servizio industriale di gestione dei rifiuti  
assicurando un'utile ragionevole predeterminato**

*fi*

# **Principio generale del divieto di aiuti di stato**

**artt. 107 ss Trattato funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) firmato a Roma nel 1957 e successive mm.ii.**

*fi*

# **COSTO DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO**

*fi*

# **Funzione fondamentale e competenze nella normativa ambientale**

*fi*

## **Funzione fondamentale dei Comune**

**D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. L. 30/7/2010, n. 122**

**Art.14, co 27**

**sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett.p), della Cost.:**

**f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;**



## **Competenze delle ATO**

**D.L. 13/8/2011, n. 138 conv. L. 14/9/2011 n.148**

**Art. 3-bis, co. 1-bis**

**Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei**

*fi*

# **Gestione dei rifiuti secondo la normativa ambientale**

**D.Lgs. 3/4/2006 n. 152  
Norme in materia ambientale**

**PARTE QUARTA  
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...**

**TITOLO I  
GESTIONE DEI RIFIUTI**



# **Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**

**articolo 200**

**comma 1**

**La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale**





# **Gestione integrata rifiuti urbani - ATO**

**articolo 201**

- 1 . le regioni disciplinano la cooperazione tra EL ...  
costituiscono le ATO alle quali è demandata  
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio ...**
- 2. L'ATO ha personalità giuridica a cui gli EL partecipano  
obbligatoriamente**
- 3. L'ATO organizza servizio con efficienza, efficacia,  
economicità trasparenza**
- 4. affidate nel rispetto dell'evidenza pubblica, le attività:**
  - a) gestione ed erogazione dell'intero servizio**
  - b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e  
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati**



## **Affidamento del servizio**

**articolo 202, comma 1**

**L'ATO aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'art.13 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267**

*fi*

# **Le competenze dei Comuni**



# Competenze a regime

articolo 198

- 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ATO alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati**
- 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità**



# Competenze provvisorie

articolo 198

**1. .... Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ex art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113, co.5, D.Lgs. 267/2000.**

*fi*

# **Copertura dei costi e divieto di aiuti di stato**

*fi*

## **Principi di riferimento**

- **proporzionalità**
- **copertura del costo pieno (Full cost recovery)**
- **costi standards (costi di riferimento)**
- **utile ragionevole**
- **divieto di aiuti di stato**
- **Price cap**
- **continuità dell'attività**
- **chiarezza, verità e correttezza**
- **inerenza**
- **competenza**
- **prudenza**
- **competenza**
- **non modificabilità criteri di stima**
- **pubblicità e trasparenza**
- **crediti al valore di presumibile realizzo (2426cc)**

*fi*

**Da una parte, rispetto del principio del full cost recovery ovvero obbligo di copertura integrale di tutti i costi e solo quelli relativi al servizio pubblico industriale**

**La remunerazione di un servizio pubblico industriale deve garantire l'equilibrio economico all'operatore economico che lo rende, compreso il riconoscimento di un utile**

**in tal senso**

**Sentenza CGE 24/7/2003- C-280/00 – Altmark  
decisioni della Commissione Europea del 28/11/2005  
C/2005/2673 e 20/12/2011 n. C/2011/93**





## **Dall'altra, rispetto del principio del divieto di aiuti di stato**

**Aiuti vietati** le somme erogate a gestori di servizi pubblici non giustificati da contabilità analitica funzionale ad accertare sovracompensazioni vietate a maggior ragione se l'affidamento non è avvenuto attraverso procedura ad evidenza pubblica

**Aiuti abusivi** se non preventivamente comunicati alla Commissione Europea

in tal senso

**Sentenza CGE 24/7/2003- C-280/00 – Altmark**  
**decisioni della Commissione Europea del 28/11/2005**  
**C/2005/2673 e 20/12/2011 n. C/2011/938**

*fi*

# **Natura e contenuto del piano finanziario**

*fi*

## **Natura del PF**

**Sistema di rilevazione contabile regolato da norma speciale (DPR n.158/99)**

**Rinvio ai principi e regole civilistici e fiscali (gestori operatori economici)**

**Assume rilevanza di contabilità pubblica in quanto afferente alla rendicontazione dei costi di un servizio pubblico da finanziare con una entrata pubblica.**

*fi*

# **Normativa TARI e costo del servizio**

**art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147**



# Principio del Full Cost Recovery (Recupero del Costo Pieno)

Articolo 1, comma 654

In ogni caso deve essere assicurata la **copertura integrale dei costi** di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/1/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente



## Costi Standard

Articolo 1, comma 653

**A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard***

*fi*

# **Richiamo (implicito) della disciplina del DPR 158/99**

**Articolo 1, comma 651**

**Il comune nella commisurazione della  
tariffa tiene conto dei criteri  
determinati con il regolamento di cui  
al DPR 27/4/1999 n.158**

*fi*

# **Disciplina del piano finanziario**

**D.P.R. 27/4/1999 n.158**

**Regolamento recante norme per la  
elaborazione del metodo normalizzato  
per definire la tariffa del servizio di  
gestione del ciclo dei rifiuti urbani**





# Approvazione del piano finanziario

**Art. 8**

**comma 1**

**Ai fini della determinazione della tariffa ..., il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ... ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.**



# **Struttura del piano finanziario**

## **Art. 8**

### **comma 2**

**Il piano finanziario comprende:**

- a) il programma degli interventi necessari;**
- b) il piano finanziario degli investimenti;**
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;**
- d) le risorse finanziarie necessarie;**
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti**



# **Relazione allegata al piano finanziario**

**Art. 8**

**comma 3**

**Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:**

- a) il modello gestionale ed organizzativo;**
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;**
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;**
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.**

*fi*

# **Il piano finanziario alla base delle tariffe**

**Art. 8**

**comma 4**

**Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.**

*fi*

## Formula del costo totale

allegato 1, punto 1

La tariffa deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti

$$[1] \text{ *Somma* } T_n = (CG + CC)_{n-1} \times (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

*Somma* $T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

*fi*

# **analisi della formula**

*fi*

## Applicazione full cost recovery

si ricava dalla formula ... **Somma  $T_n = (CG + CC)_{n-1}$**

*dove*

**Somma  $T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento**

**$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente**

**$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente**

**dunque**

**con le entrate va finanziata la copertura di tutti e solo i costi imputabile alla gestione del servizio**

*fi*

## **Applicazione del price cap metodo di regolazione prezzi dei ser.pub.**

si ricava dalla formula ...  **$(1 + IP_n - X_n)$**

*dove*

**$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento denominato anche RPI (retail price index) costituisce il tetto massimo di crescita dei prezzi delle tariffe.**

**$X_n$  = recupero minimo di produttività per l'anno N - rappresenta i guadagni derivanti dalla produttività**

**dunque**

**i l gestore, non potendo superare il tetto IP, per guadagnare dovrà efficientare i fattori produttivi per aumentare la produttività oltre il fattore X (ovvero dovrà ridurre i costi dei fattori).**



*fi*

## **Utile ragionevole e divieto di aiuti di stato**

Si ricava da **CK<sub>n</sub>**

dove

**CK<sub>n</sub> = costi d'uso del capitale relativi all'anno n**

dunque

**al gestore - operatore economico - va riconosciuto un utile ragionevole per garantire l'equilibrio economico. Ma l'utile deve essere calmierato agendo in condizioni di monopolio e non di mercato libero.**

**Tale regolazione serve ad evitare le sovracompensazioni e quindi la violazione del divieto di aiuti di stato**

*fi*

# **Composizione del costo**

## **allegato 1, punto 2**



## 2.1 Costi operativi di gestione – CG

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui Rsu indifferenziati. In tali costi sono compresi: Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = **CSL**  
Costi Raccolta e trasporto RSU = **CRT**      Costi di  
Trattamento e Smaltimento RSU = **CTS**      Altri Costi = **AC**;

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. In tali costi sono compresi: Costi di Raccolta Differenziata per Materiale = **CRD**; Costi di Trattamento e Riciclo = **CRT** (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).



## 2.1. Costi operativi di gestione – CG

Nei **CGD** non sono inclusi:

- i costi raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti da Conai;
- i costi rifiuti imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

**Art. 2425 cc (Contenuto del conto economico)**

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie: **B6** - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) **B7** - Costi per servizi **B8** - Costi per godimento di beni di terzi **B9** - Costo del personale **B11** - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci **B12** - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali **B13** - Altri accantonamenti **B14** - Oneri diversi di gestione

*fi*

## 2.2 Costi comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

**Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC**

**Costi Generali di Gestione = CGG.** In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

**Costi Comuni Diversi = CCD.** Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) e dell'incidenza del costo operativo totale (30%).

*fi*

## 2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono:  
Ammortamenti (**Amm.**); Accantonamenti (**Acc.**) e  
Remunerazione del capitale investito (**R**).

$$[2] \mathbf{CK}_n = \mathbf{Amm}_n + \mathbf{Acc}_n + \mathbf{R}_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto fra tasso di remunerazione  $r$  indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

*fi*

## 2.3 Remunerazione del Capitale e principio dell'utile ragionevole

$$[3] R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:  $r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato  
 $KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)  
 $I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
 $F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati

*fi*

## **Capitale netto (o patrimonio netto)**

**E' costituito dalla differenza tra attività e passività. Rappresenta le risorse messe a disposizione dell'azienda da parte dei proprietari (soci o azionisti) all'atto della costituzione iniziale della società, aumentata di tutti i redditi prodotti nei vari esercizi e non distribuiti agli azionisti. Generalmente esso è costituito da: capitale sociale, riserve, utile d'esercizio, utili non distribuiti di esercizi precedenti.**



*fi*

# **QUESTIONI RELATIVE AL PIANO FINANZIARIO**

*fi*

# **Approvazione annuale del PF**

*fi*

## **Delibera di approvazione**

### **Ente competente**

**approvazione dell'ATO e presa d'atto del Comune**  
**approvazione del Comune**

### **Natura e contenuto delibera**

**atto di amministrazione generale**  
**obbligo di motivazione**  
**atto regolamentare**  
**no obbligo di motivazione**

### **impugnazione**

**legittimazione del Comune in caso di delibera ATO**

*fi*

# **Capitolato di gara elenco prezzi costi unitari**

*fi*

# **Determinazione dei costi unitari e delle quantità**

**Strumento necessario per rispettare:**

**i principi:**

- **del costo pieno e dell'utile ragionevole**
- **del divieto di aiuti di stato**
- **direzione e controllo del gestore**

**normativa:**

- **dei costi standards;**
- **anticorruzione, trasparenza e pubblicazione**
- **contabilità pubblica e liquidazione fatture**

*fi*

# **Fondi di svalutazione, rischi e perdite per crediti**



# Accantonamento per rischi

**DPR n.158/99, allegato 1**

## **2.1 Costi operativi di gestione - CG.**

**costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:**

**B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali**

**B13 - Altri accantonamenti**

**B14 - Oneri diversi di gestione**



# Accantonamento per rischi

**DPR n.917/86 - TUIR**

**Art. 106. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti**

**1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi ..., sono deducibili in ciascun esercizio nel **limite dello 0,50** per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando **l'ammontare complessivo** delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto **il 5 per cento del valore nominale** o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.**



*fi*

# **Fondo svalutazione crediti**

**art. 2426 cod. civile**  
**Criteri di valutazioni**

**Comma 8**

**I crediti devono essere iscritti secondo il  
valore presumibile di realizzazione;**

*fi*

# **Fondo svalutazione crediti**

**art. 2426 cod. civile**  
**Criteri di valutazioni**

**Comma 8**

**I crediti devono essere iscritti secondo il  
valore presumibile di realizzazione**



# Fondo svalutazione crediti

## Principio contabile n.15 OIC (organismo ita di contabilità)

**D.II.a). Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.**

**Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza:**

- sia le perdite per situazioni di inesigibilità manifeste,**
- sia quelle per altre inesigibilità latenti.**



# Perdite per crediti inesigibili

**DPR n.917/86 - TUIR**

**Art. 106. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti**

**2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'[articolo 101](#), limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso**



## **Perdite mancati ricavi TIA-TARES anni precedenti**

**DL 19/6/2015, n. 78 art.7, comma 9**

**All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente:**

**"654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(TARES)."**

**Di diverso avviso Corte Conti Toscana del n. 73/2015**

*fi*

# **Fondo crediti di dubbia esigibilità nuova contabilità pubblica**

**D.Lgs. 23/6/2011, n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ....**

**Allegato 4/2**

**A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).**



# **Fondo crediti di dubbia esigibilità nuova contabilità pubblica**

**D.Lgs. 23/6/2011, n. 118**

**Allegato 4/2**

**Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.**

*fi*

# **Fondi di riserva per rischi futuri**



*fi*

## **fondo di riserva per copertura perdite crediti inesigibili - altro**

nella formula costo del capitale  $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

dove: **KN<sub>n-1</sub>** = Capitale netto contabilizzato dell'es. precedente

**Capitale netto**

- differenza tra attività e passività.
- rappresenta le risorse proprie (soci o azionisti)
- dato da: capitale sociale, **riserve**, utili da destinare; perdite in sospeso

**Riserva**

**l'accantonamento delle riserve (di utili o di capitale) per fronteggiare i rischi futuri e difendere l'integrità e la consistenza del capitale**

*fi*

# **Entrate diverse dalla TARI maturate in occasione della gestione del servizio**

*fi*

## **Entrate extra**

**Vanno portate in detrazione del costo del servizio in ragione di:**

**full cost recovery  
divieto di aiuti di stato**

**da valutare:**

- contributi consorzi CONAI**
- ricavi vendita sotto prodotti da riciclo**
- ricavi vendita energia da combustione rifiuti**
- accertamenti TARI**

*fi*

# **Sbilanciamento tra costi ed entrate**

*fi*

## **Principi e regole di riferimento**

**sistema contabile legale solo preventivo**

**nessuna previsione legale del consuntivo**

**immodificabilità del piano finanziario**

**immodificabilità delle tariffe oltre termine**

**previsto per verifica degli equilibri di bilancio**

**full cost recovery**

**price cap**

*fi*

## **Recupero costi in PF anni successivi finanziati con entrate di natura diversa**

**Parere negativo Corte dei conti (par.73/2015)**

**ammissibilità costi crediti inesigibili art. 1, comma 654-bis L. 27/12/2013, n. 147 (art.7 co.9, DL 19/6/2015, n. 78)**

*fi*

## **Maggiori costi a consuntivo**

### **a parità di servizi resi**

**applicazione del price cap oppure  
applicazione principio di continuità  
e ricarico costi anno successivo**

### **a causa di servizi ulteriori**

**applicazione del full cost recovery  
applicazione principio di continuità  
e ricarico costi anno successivo**

*fi*

## **Minori costi a consuntivo**

### **a parità di servizi resi**

**applicazione del price cap oppure  
applicazione principio di continuità  
e riduzione costi anno successivo**

### **a causa di servizi ulteriori**

**applicazione del full cost recovery  
applicazione principio di continuità  
e riduzione costi anno successivo**



*fi*

## **Maggiori entrate a consuntivo**

**Difficile da attuare con modifica tariffe dopo termine verifica equilibri di bilancio**

### **rimborso stesso anno**

**medesimi contribuente**

**conforme a full cost recovery**

### **rimborso anno successivo**

**contribuenti parzialmente diversi**

**non pienamente conforme a full cost recovery**

*fi*

## **Minori entrate a consuntivo**

**Difficile da attuare con modifica tariffe dopo termine verifica equilibri di bilancio**

### **recupero stesso anno**

**medesimi contribuenti**

**conforme a full cost recovery**

**compensazione con maggiori accertamenti**

### **rimborso anno successivo**

**contribuenti parzialmente diversi**

**non pienamente conforme a full cost recovery**

*fi*

# **FINANZIAMENTO DEL COSTO E SISTEMI TARIFFARI**

*fi*

# **Disciplina del sistema tariffario della TARI**

**art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147**

*fi*

# **Metodo normalizzato TIA (DPR n.158/99)**

*fi*

## **Rinvio al metodo tariffario TIA**

**comma 651**

**Il comune nella commisurazione della tariffa  
tiene conto dei criteri determinati con il  
regolamento di cui al DPR 27/4/1999 n.158**



## **Rinvio al metodo tariffario TIA**

**comma 652, 3 periodo**

**Nelle more della revisione del Reg ex DPR n.158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'all. 1 al citato Reg. ex DPR n.1999/158 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 % e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

*fi*

# Tariffa di riferimento

**D.P.R. 27/4/1999 n.158**

**Regolamento recante norme per la  
elaborazione del metodo normalizzato  
per definire la tariffa del servizio di  
gestione del ciclo dei rifiuti urbani**



*fi*

## **Determinazione della tariffa**

**Art. 3**

**1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli **obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio** fornito e del **tasso di inflazione programmato****



# Articolazione della tariffa

## Art. 4

1. La tariffa....articolata nelle fasce utenza domestica e non domestica
2. L'ente locale **ripartisce tra utenza domestica e non domestica** l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo **criteri razionali**, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica
3. **A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ... alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune**



# Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

## Art. 5

1. ...la quota fissa per singola utenza è al punto 4.1 dell'allegato , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali
2. La parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg,/utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un **sistema presuntivo**, prendendo a riferimento la **produzione media comunale procapite**, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti



## **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

### **Art. 6**

**1. ...per le attività produttive , la parte fissa attribuita ...sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa determinato dal comune tra intervalli ex punto 4.3 dell'all.1**

**2. Per parte variabile gli enti locali strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti  
Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività **la produzione annua per mq ritenuta congrua** nell'ambito degli intervalli ex punto 4.4 dell'all.1**

*fi*

# **Composizione della tariffa**

**Allegato 1, punto 3**

*fi*

### **3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile**

**La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.**

**La Tariffa si compone quindi di due parti:**

$$[4] \text{ *SommaT = SommaTF + SommaTV*}$$

*f*

## Parte fissa SommaTF

deve coprire i costi:

[5] **SommaTF = CSL (CG costi operativi gestione – CGIND - spazzamento) + CARC (CC - costi comuni - costi ammin.) + CGG (CC - costi comuni - costi generali gestione) + CCD (CC - costi comuni - costi diversi)+ AC (CG costi operativi gestione - CGIND - altri costi)+ CK (remunerazione capitale)**

**Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego di capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.**



## **Parte variabile SommaTV**

**Dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.**

**I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.**

**[6] *SommaTV* = CRT (CG –CGIND - Costi Raccolta e trasporto RSU) + CTS (CG –CGIND - Costi di Trattamento e Smaltimento)+ CRD (CG –CGD- Costi di Raccolta Differenziata per Materiale) + CTR (CG – CGD- Costi di Trattamento e Riciclo)**



*fi*

## **4. Articolazione della tariffa a regime**

### **4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche**

**La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:**

$$(7) \text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

**TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.**

**S = Superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>)**

**Quf = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coeff di adattamento (Ka)**

*f*

#### 4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

$$(8) \quad Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_a S_{tot}(n) \cdot K_a(n)$$

dove:

**C<sub>tuf</sub>** = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

**S<sub>tot</sub>(n)** = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

**K<sub>a</sub>(n)** = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.



## 4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06



## 4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

### Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10



## 4. Articolazione della tariffa a regime

### 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento ( $K_b$ ) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) \text{TVd} = \text{Quv} \cdot \text{Kb}(n) \cdot \text{Cu}$$

dove:

**TVd** = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare.

**Quv** = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività ( $K_b$ ).

*fi*

## **4. Articolazione della tariffa a regime**

### **4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.**

$$(10) \text{ Quv} = \text{Qtot} / \sum_n \text{N}(n) \cdot \text{Kb}(n)$$

dove:

**Qtot** = Quantità totale di rifiuti

**N (n)** = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n)** = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

**Cu** = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.



## 4. Articolazione della tariffa a regime

### 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

*fi*

## 4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$\text{TFnd}(ap, S_{ap})$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Q_{apf}$  = Quota **unitaria** (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).



*f*

### **4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.**

$$(12) \text{ Qapf} = \text{Ctapf} / \sum_{\text{ap}} \text{S}_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot \text{Kc}(\text{ap})$$

dove:

**Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.**

**S<sub>tot</sub>(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.**

**Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.**

## *f* 4.3. **Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.**

**... *omissis* .... Vedi DPR n.158/99**

*fi*

## **4.4 parte variabile tariffa per le utenze non domestiche**

**La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:**

$$(13) \text{TVnd}(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap)$$

**dove:**

**TVnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva una superficie di S<sub>ap</sub>.**

**C<sub>u</sub> = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.**

**S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.**

**Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.**

*fi*

## 4.4 parte variabile tariffa per le utenze non domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

**TVnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva una superficie di S<sub>ap</sub>.**

**Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.**

**S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.**

**Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.**

*fi*

## **4.4 parte variabile tariffa utenze non domestiche**

**... omisiss .... Vedi DPR n.158/99**

*fi*

# Metodo TARSU

*fi*

## **Rinvio a metodo TARSU**

**comma 652**

**1 periodo**

**Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti**

*fi*

## **Rinvio a metodo TARSU**

**comma 652**

**2 periodo**

**Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti**





# Commisurazione e tariffe TARSU

**D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507**

**Art. 65**

**[1] La tassa commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento .**

**[2] Le tariffe per categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti**

*fi*

# **Corrispettivo puntuale**



# Misurazione puntuale

comma 667

Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea

*fi*

# Sistemi di misurazione puntuale

comma 668

I comuni che hanno realizzato **sistemi di misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente **natura corrispettiva**, in luogo della TARI.

Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri di cui al DPR n. 158/1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

*fi*

# Tariffa giornaliera

*fi*

## **Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee di locali ed aree pubbliche**

### **Comma 662**

**Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.**

*fi*

## **Calcolo della tariffa giornaliera**

### **Comma 663**

**La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.**

*fi*

# **MODULAZIONE TARIFFARIA E SUPERFICIARIA**



*fi*

**Premessa:  
Principi di riferimento  
nella applicazione  
della tassa rifiuti**



## **la TARI:**

- 1) è strumento funzionale a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- 2) ma è anche strumento di orientamento verso comportamenti ambientali virtuosi**
- 3) è quindi un tributo ambientale latu sensu**
- 4) va applicata a carico di chi produce ed è tenuto a conferire rifiuti al servizio pubblico**
- 4) quindi il criterio di riparto tra i contribuenti-utenti è di tipo distributivo e non contributivo**
- 5) va applicata nel rispetto dei principi chi inquina paga; di proporzionalità; del recupero del costo pieno; del divieto di aiuti di stato**

*fi*

# **Approvazione annuale delle tariffe**

*fi*

## **Delibera di approvazione**

**Ente competente**

**approvazione dell'ATO e del Comune ?**

**Natura e contenuto delibera**

**atto di amministrazione generale**

**obbligo di motivazione**

**atto regolamentare**

**no obbligo di motivazione**

**impugnazione**

**legittimazione del Comune in caso di delibera ATO**

*fi*

# **Presunzione e applicazione della tassa**

*fi*

## **Presunzione e situazione di fatto**

**Funzione sussidiaria della presunzione  
è funzionale all'agevole e spedita liquidazione d'ufficio  
ed alla riscossione della tassa**

### **Prevalenza della situazione di fatto**

**La situazione di fatto prevale sulla presunzione  
stabilita dal Comune**

### **Regolamento**

**primo comma - contiene la regola sostanziale  
secondo comma - contiene la presunzione**

*fi*

# **Ipotesi di applicazione della presunzione**

**Numero componenti utenze domestiche  
anagrafe comunale per residenti  
determinazione forfettaria non residenti  
determinazione al primo gennaio**

**Attività svolta da utenze non domestiche  
ricorso al codice ATECO**

**superfici a destinazione mista  
riduzione % superficie stabilita per regolamento**

*fi*

# Modifica coefficienti





## **Modifica coefficienti**

**Legge 27/12/2013 n° 147  
articolo 1, comma 652, ultimo periodo**

**Nelle more della revisione del regolamento ex DPR 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tab 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'all.1 al citato regolamento ex DPR 1587/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 %, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo all. 1.**

*fi*

# **Esclusioni riduzioni tecniche**

*fi*

## **Riduzione quota variabile per assimilati avviati al riciclo**

comma 649, 2 periodo

**Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo **proporzionali** alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati**

fi

## Esclusione tributo assimilati avviati a recupero

### Comma 661 (*abrogato*)

**Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero**

(173) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e-quater), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.



# **Riduzione per mancato svolgimento del servizio**

## **Comma 656**

**La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.**



# Riduzione per fuori zona

## Comma 657

**Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.**



# **Riduzione raccolta differenziata utenze domestiche**

## **Comma 658**

**Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche Problema utenze non domestiche – chi inquina paga**

## **Art. 4, comma 2 DPR n.158/99**

**2. L'ente locale ripartisce tra utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza**



# **Altre riduzioni tecniche con regolamento**

## **Comma 659**

**con regolamento ex art. 52 D.Lgs. n-446/97 prevedere riduzioni e esenzioni :**

- a) abitazioni con unico occupante;**
- b) abitazioni a disposizione uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;**
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree stagionale o non continuativo, ma ricorrente;**
- d) abitazioni occupate da soggetti risiedono o abbiano dimora, più di 6 mesi anno, all'estero;**
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.**



*fi*

# **Agevolazioni e strumento regolamentare**



# **Agevolazioni in senso proprio con regolamento**

## **Comma 660**

**Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.**



# **Contributo per le scuole statali**

## **Comma 655**

**Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.**

*fi*

# Superfici escluse



## **Superfici escluse in generale**

**Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno**

### **Declinazione pratica esemplificativa:**

- abitazioni senza allacci e arredi**
- vani tecnologici**
- locali soggetti ad interventi edilizi**
- aree di transito e sosta**
- locali altezza inferiore 150 cm**
- area sportiva palestre**

*fi*

## **Superfici escluse utenze non domestiche per i rifiuti prodotti**

**Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o assimilabili, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori**

**Declinazione pratica esemplificativa:**

- allevamento di animali (stalle e simili)**
- produzione o conservazione di essenze vegetali**
- strutture sanitarie pubbliche e private adibite**



## **Superfici escluse: criterio forfettario**

**Con riferimento a ciascun locale e/o area ed attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando alla relativa superficie le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:**



## **.. Segue: criterio forfettario di riduzione del**

**elettrauto, gommista ... 45%**

**Lavanderie e tintorie non industriali.... 25%**

**Autofficine, elettrauto, gommista ... 45%**

**Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, ...25%**

**Attività artigiana manifatturiera .... 45%**

**Laboratori di analisi , radiologici, dentistici ... 35%**

**industrie macellazione carni, caseifici ... 70%**



*fi*

# **Rifiuti speciali e magazzini**

*fi*

**La norma di riferimento**

**articolo 1, comma 649**

**composto da 4 periodi**

**come modificato da 6/5/2014**

**con DL 6/3/2014 n.16**

**convertito da L. 2/5/2014 n.68**

*fi*

## **Superfici escluse**

**comma 649, 1 periodo**

**Nella determinazione della **superficie** assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via **continuativa e prevalente**, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente**

*fi*

## **Magazzini collegati**

**comma 649, 3 periodo**

**Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci **funzionalmente** ed **esclusivamente** collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione**



# Rifiuti non assimilabili

dal D.Lgs. N.152/2006

*a titolo non esaustivo:*

- 1) imballaggi secondari e terziari**
- 2) rifiuti pericolosi, tossici, nocivi, radioattivi**
- 3) rifiuti da demolizione, costruzione**
- 4) materie fecali e materiali agricoli**
- 5) terreni e suoli non contaminati**
- 6) non rifiuti in generale (sottoprodotti, ecc.)**

*fi*

## **Divieto di conferimento al servizio pubblico**

**comma 649, 4 periodo**

**Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali **non assimilati**, in **assenza di convenzione** con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le **sanzioni** di cui all'articolo 256, co.2, D.Lgs. n.152/2006**



## **Sanzioni**

**D.Lgs. 3/4/2006, n. 152**  
**articolo 256, commi 1 e 2**

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi**



# **Esempio di ricaduta su gettito Comune di Sassuolo Costo 2014**

<b>costo totale</b>	<b>€ 9.811.909,78</b>
di cui	
<b>costo del gestore</b>	<b>€ 8.949.105,82</b>
<b>costo del Comune</b>	<b>€ 862,803,96</b>
<b>possibile perdita gettito</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>



*fi*

## **Suggerimenti**

**due direttrici d'intervento da  
seguire da parte degli organi di  
governo strettamente connesse**

*fi*

## **Prima direttrice regolazione e controllo del servizio**

**analisi e controllo del costo del servizio  
avendo a riferimento i prezzi di mercato  
ovvero**

**esercizio del potere di regolazione,  
programmazione e controllo del servizio di  
gestione dei rifiuti secondo criteri di  
economicità, efficienza ed efficacia  
ovvero**

**ricorso a procedure ad evidenza pubblica**

*fi*

## **Seconda direttrice regolazione e gestione della tassa**

**analisi ed adeguamento del sistema di  
ripartizione del costo tra i contribuenti  
per  
la distribuzione del costo secondo il  
principi del chi inquina e di  
proporzionalità**

*fi*

# **GESTIONE DELLA RISCOSSIONE**

*fi*

# Liquidazione d'ufficio e massima semplificazione



## **Modalità e termini versamento**

**Art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147  
sost. da art.1, co.1, let.b DL 16/2014**

**688. ... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art 17 DLgs 241/97 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.**



## **Scadenze e rendicontazione**

**art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147  
sost. da art.1, co.1, let.b DL 16/2014**

**688. segue...Con decr del Dir Gen Dip MEF, stabilite modalità rendicontazione e trasmissione dati riscossione, per ogni contribuente, dai riscossori ai comuni e sistema informat del MEF.**

**Il comune stabilisce le scadenze di pagamento TARI e TASI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale, anche differenziato con riferimento a TARI e TASI.**

**Consentito pagamento unica soluz 16/6 ciascun anno**



## **Modalità di versamento**

**art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147  
sost. da art.1, co.1, let.b DL 16/2014**

**688. segue...Con uno o più decreti del direttore generale del Dip. delle finanze del MEF, di concerto con il direttore dell'Ag Entrate e sentita l'ANCI, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.**





## **Liquidazione d'ufficio massima semplificazione**

**art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147  
sost. da art.1, co.1, let.b DL 16/2014**

**689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dip. Finanze del MEF di concerto con il direttore dell'Ag.Entrate e sentita l'ANCI, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori**



## **Allineamento catasto toponomastica**

**art. 1, Comma 647, Legge 27/12/2013 n. 147**

**attivazione procedure interscambio Comuni-Ag.E superfici u.i. dest.ord., iscritte in catasto con planimetria, prov. Dir Ag.E. ex art.14, c.9, DL n.201/11**

**attivazione procedure allineamento dati catastali u.i. Destinaz.ordinaria e toponomastica ( num. civica interna-esterna superf. TARI 80% catastale DPR n.138/98)**

**comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili con idonee forme nel rispetto art.6 L 212/00**

*fi*

## **Banche dati strategiche**

**anagrafe immobiliare integrata – Gestita da  
Agenzia delle Entrate  
(art.19 DL n.78/2010)**

**anagrafe nazionale della popolazione  
residente – gestita da Ministero degli Interni  
(art.3 DL n.179/2012)**

*fi*

# **Affidamento riscossione al gestore del servizio**



## **Principi comunitari nell'affidamento delle funzioni e servizi pubblici**

**Trattato per il funzionamento dell'Unione Uropea (TFEU)**

**Dir 2014/23/EU 26/2/2014 – direttiva concessioni**

**Dir 2014/24/EU 26/2/2014 – direttiva appalti**

**art. 30 D.Lgs. n.163/06**

**Scelta concessionari/appaltatore deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato EU e dei principi generali relativi ai contratti e concessioni pubblici e, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, procedura ad evidenza pubblica**



## **Competenza in materia di tassa e di tariffa corrispettiva**

**Art. 1 Legge 27/12/2013 n. 147**

**690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

*fi*

## **Competenza in materia di tassa e di tariffa corrispettiva**

**L. 27/12/2013, n. 147 articolo 1, comma 691**

**In vigore dal 20 giugno 2015**

**I comuni possono, in deroga all'art. 52 DLgs 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa puntuale , ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 DL 201/2011 conv nella L. 214/2011**

**Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), conv dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#), e così modificato dall'[art. 7, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), conver dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#)**